

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17566 Anno 2020

Presidente: RAGO GEPPINO

Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

Data Udiienza: 28/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VEROLLA CRESCENZO nato a CASERTA il 03/02/1977

avverso la sentenza del 10/04/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore Avv. Giovanni CANTELLI, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a smaller, less distinct mark.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui Verolla Crescenzo era stato riconosciuto responsabile del reato di estorsione aggravata in danno di Palmiero Luciano.

1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Verolla, lamentando che la persona offesa Palmiero era stato escusso quale testimone nel corso del dibattimento, quando invece avrebbe dovuto essere sentito con le forme di cui all'art. 210 cod.pen. in quanto, escusso dalla PG nella fase delle indagini preliminari, pur avendo fornito una ricostruzione del tutto contrastante con quanto emerso dalle indagini, non era stato sentito con le forme di cui agli artt. 63 e 64 cod.proc.pen.

1.2 Il difensore osserva inoltre che la Corte di appello aveva valorizzato le dichiarazioni rese da Palmiero, che avrebbero trovato riscontro nel contenuto delle intercettazioni, riportate nella sentenza di primo grado, con una motivazione quindi generica e che trascurava una pluralità di emergenze processuali favorevoli alla impostazione difensiva, quali i rapporti di natura economica tra Verolla e Palmiero, relativi alla costruzione di alcune villette che Palmiero stava realizzando su terreno di proprietà della famiglia Verolla; parimenti trascurata era anche la circostanza che il Tribunale, all'esito della deposizione della persona offesa, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, dato rilevante ai fini della credibilità del dichiarante, che aveva escluso di essere mai stato minacciato dall'imputato; il difensore rileva poi che Verolla aveva fornito una ricostruzione del tutto credibile dell'accaduto, da cui risultava che il suo intervento era a titolo di intercessione in quanto la condotta a lui ascritta era frutto della costrizione imposta da Spenuso a Palmiero.

1.3 Il difensore eccepisce la palese violazione dell'art. 7 L.203/91 in quanto il linguaggio utilizzato era ben lungi dal poter essere qualificato come indice della mafiosità del rapporto, né vi era una motivazione della Corte di appello sul punto; la stessa dinamica della vicenda escludeva che la condotta ascritta a Verolla potesse essere stata ispirata dalla finalità mafiosa.

1.4 Il difensore rileva infine che la Corte di appello, investita da motivi concernenti la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di rivalutazione del trattamento sanzionatorio, si era limitata a confermare la sentenza di primo grado, richiamando la gravità del fatto e trascurando il correttissimo comportamento processuale dell'imputato e la sua incensuratezza; a parere della difesa, era inoltre palese la violazione dell'art. 442 cod.proc.pen. in quanto il ricorrente aveva avanzato richiesta di definizione del giudizio con le forme del giudizio abbreviato condizionato alla escussione della persona offesa,

ma tale richiesta era stata rigettata dal giudice per l'udienza preliminare e la richiesta era stata riproposta nella fase ex art. 491 cod.proc.pen.; apparendo pacificamente ingiustificato, alla luce degli atti del processo, il diniego del rito abbreviato condizionato, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere a Verolla la riduzione della pena in oggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Palmiero, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale "le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, perché prevale la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. (Fattispecie in cui la S.C. ha anche evidenziato che, nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni, la persona non era stata ancora raggiunta da concreti e specifici elementi di reità a suo carico). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43508 del 17 ottobre 2014); nel caso in esame, nel momento in cui Palmiero veniva sentito dalla P.G. non potevano certo sussistere indizi di reità di alcun reato a suo carico posto che tale indizi, a voler condividere quanto sostenuto dal difensore, erano emersi soltanto in seguito alle sue dichiarazioni.

1.2 Con riferimento al secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); inoltre, il motivo non si confronta con la sentenza della Corte di appello, che ha evidenziato come la versione dei fatti fornita dall'imputato abbia trovato riscontro nel contenuto delle intercettazioni (vedi motivazione a pag. 4 della sentenza impugnata).

1.3 Analogamente, quanto al terzo motivo di ricorso, la censura è generica non confrontandosi con la motivazione della Corte di appello che ha osservato che l'aggravante di cui all'art. 7 è stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato nei confronti dell'originario coimputato Spenuso, autore materiale delle minacce estorsive, il quale faceva espresso riferimento al gruppo dei Casalesi.

Relativamente alla aggravante di cui all'art. 7 D.L. n.152/91, convertito nella legge n. 203/91 (ora art. 416 bis 1 cod.pen.), si deve rilevare come la giurisprudenza di questa Corte sia costante nel sostenere che "L'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione (Sez.2, Sentenza n.49090 del 04/12/2015 Rv. 265515); "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo." (Sez.2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525); la seconda invece richiede che il soggetto abbia agito con lo scopo di favorire l'associazione.

La "ratio" sottostante al citato art. 7, non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata.

Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che le modalità delle azioni descritte, come evidenziato dai giudici di merito portano a dover ravvisare la sussistenza dell'aggravante nel primo dei due significati ricordati, posto che la condotta realizzata dal ricorrente è stata scandita da modalità operative che richiamavano nella persona offesa la sussistenza di essere al cospetto di una organizzazione, e precisamente a quella dei Casalesi, operante nella zona ove è accaduto il fatto-reato.

1.4 Infine, quanto all'ultimo motivo di ricorso, a fronte della motivazione del giudice per le indagini preliminari che ha correttamente respinto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame della persona offesa (con giudizio di merito non censurabile in cassazione), ben poteva il ricorrente chiedere di procedere con rito abbreviato non condizionato; quanto al trattamento sanzionatorio, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (quale quello in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); relativamente alla richiesta di concessione di attenuanti generiche, il motivo è generico quanto al corretto comportamento processuale dell'imputato, e la sola incensuratezza, ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., non è sufficiente per la concessione del beneficio.

2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/02/2020
Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni

Il Presidente
Geppino Rago

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal presidente titolare della sezione per impedimento del presidente del collegio e dell'estensore ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020